



Ministero dell' Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO di VERGATO E GRIZZANA MORANDI

Via Cavour n. 51 – 40038 VERGATO (BO)

Tel. 051-910094 — FAX 051-6745563 CF:91201370375

boic840005@istruzione.it boic840005@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A € 10.000,00

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.l. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a), che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle Istituzioni scolastiche autonome, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo affidamento da parte del Dirigente scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori di importo superiore a 10.000,00 euro;

VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche prevista dal D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture e dalla legge 55/2019 di conversione con modificazioni del D.L. 32/2019 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018;

VISTO il D.L.16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni), convertito in legge con modificazioni ad opera della Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni bis), convertito in legge con modificazioni ad opera della Legge 29 luglio 2021, n. 108;

DELIBERA

Di approvare il seguente regolamento

Art. 1 –Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale del Dirigente scolastico per l'acquisizione di beni e servizi definendo i criteri per l'esercizio della stessa alla luce delle vigenti disposizioni di legge. Il Regolamento definisce i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, dell'attività negoziale ai sensi dell'art. 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato e integrato dal D.lgs. 56/2017 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro.

I contratti dell'Istituzione scolastica devono rispettare le procedure previste dell'art. 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 e di quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016 così come modificato e integrato dal D.lgs. 56/2017.

a. L'Istituto, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, ha piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti.

b. L'Istituto uniforma la propria attività negoziale ai criteri di efficienza e proporzionalità, efficacia ed economicità, nonché ai principi di tempestività, correttezza, trasparenza e pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, libera concorrenza e massima concorrenzialità nel rispetto dei vincoli di spesa definiti dal programma annuale e dagli altri atti di programmazione finanziaria emanati dall'Amministrazione di appartenenza e/o da altri Organismi, a tal fine deputati.

c. Nell'ambito dell'autonomia negoziale l'istituto può stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione ad associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata, nonché la conclusione e l'adesione ad accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dell'articolo 1, commi 70, 71 e 72 della legge n. 107 del 2015.

d. I contratti sono stipulati nei modi e nelle forme stabiliti dalle relative disposizioni di legge e, ove previsto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

e. È fatto divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

Art. 2- Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nell'attività negoziale dell'Istituzione scolastica

Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del PTOF e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto assunte ai sensi dell'art.45 del D.I. 129/2018.

Nello svolgimento dell'attività negoziale, il Dirigente Scolastico si avvale dell'attività istruttoria del D.S.G.A. Può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al DSGA o a uno dei propri collaboratori, tenendo presente che al DSGA compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economico.

Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'art. 45, comma 2 lett. h) del D.I. 129/2018, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Art. 3-Competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale

Ai sensi del primo comma dell'art 45 del D.I. 129/2018 il consiglio d'istituto delibera in ordine:

- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
- c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;

- e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
- f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
- h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
- j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

Ai sensi del secondo comma dell'art 45 del D.l. 129/2018 al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21.

Art. 4-Limiti di valore per la scelta delle procedure

L'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede, ai fini dell'applicazione del Codice dei contratti pubblici, le soglie di rilevanza comunitaria, che sono soggette ad aggiornamento periodico ed automatico con appositi provvedimenti adottati dalla Commissione Europea. I limiti di soglia attualmente previsti dai regolamenti UE (in vigore dal 1 gennaio 2022) si intenderanno autonomamente adeguati alle nuove soglie che saranno individuate dalla Commissione europea.

Le procedure di acquisto disciplinate dal presente regolamento, in base a quanto stabilito dal D.l. 129/2018, si possono diversificare secondo i seguenti limiti IVA esclusa:

- a. procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture di beni di valore complessivo fino a € 10.000,00;
- b. procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture di beni di valore complessivo superiore a € 10.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/16.

Le procedure di acquisto disciplinate dal presente Regolamento, in base a quanto stabilito dall'art. 36 D. Lgs. 50/16 e dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, si possono invece diversificare secondo i seguenti limiti IVA esclusa:

- a) procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture di beni di valore complessivo inferiore ad € 40.000,00;
- b) procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture di beni di valore complessivo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/16.

Art. 5 - Modalità di affidamento – contratti sotto soglia

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/16, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 d.lgs. 50/16 e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

Le acquisizioni di beni, servizi e lavori il cui valore non superi la soglia comunitaria possono essere effettuate, in relazione all'importo della spesa, da intendersi al netto di IVA, con le seguenti modalità:

a) Acquisizione di beni e servizi sino a 10.000 euro. Il Dirigente Scolastico procede, in assenza di apposita Convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. a del D. lgs. 50/16.

b) Acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo superiore a 10.000,00 euro e fino al limite di 40.000,00¹ euro IVA esclusa.

Il Dirigente scolastico, in assenza di apposita Convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., procede mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D. lgs. 50/16, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. In tal caso il dirigente scolastico individuerà l'operatore economico affidatario tramite indagine di mercato da svolgere preferibilmente tramite consultazione dei prezzi praticati su cataloghi elettronici della Pubblica amministrazione all'interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) e confronto dei preventivi di spesa forniti da almeno due operatori economici;

c) Affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00¹ euro e inferiore a 139.000,00¹euro, IVA esclusa.

¹ I predetti importi sono stati modificati dall'art. 1 della legge n. 120 del 2020 (Decreto semplificazioni) come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 (Decreto semplificazioni bis) relativamente alle forniture, servizi e lavori le cui determinazioni a contrarre siano adottate entro il 30 giugno 2023, così come di seguito indicato "...affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 e per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00.

Il Dirigente scolastico, in assenza di apposita Convenzione quadro presente sul portale CONSIP S.p.a., procede mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. In tal caso il dirigente scolastico individuerà l'operatore economico affidatario mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da almeno cinque operatori economici da svolgere preferibilmente tramite RDO-Richiesta di offerta all'interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa);

d) Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa.

Il Dirigente scolastico, in assenza di apposita Convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., procede anche mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. In tal caso il dirigente scolastico individuerà l'operatore economico affidatario mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da almeno tre operatori economici da svolgere preferibilmente tramite RDO-Richiesta di offerta all'interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa).

Art. 6 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed il D.l. 129/2018.

APPROVATO CON DELIBERA N. 7 CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 24 GENNAIO 2022